

# L'ITALIA

# FORESTALE E MONTANA

## RIVISTA DI POLITICA ECONOMIA E TECNICA

ANNO LXI - NUMERO 4 - LUGLIO - AGOSTO 2006

---

VITTORIO GUALDI (\*) - PATRIZIA TARTARINO (\*)

### ALTRE RIFLESSIONI SULLA GESTIONE SU BASI ASSESTAMENTALI DELLA FORESTA MEDITERRANEA EUROPEA

**Le fonti delle procedure assestamentali presenti nella legislazione forestale prodotta dal Regno di Napoli e di Sicilia nella seconda metà del XVIII secolo e da quello di Napoli agli inizi del XIX <sup>(1)</sup>**

*Il lavoro si riferisce ai risultati dell'analisi svolta sulle fonti delle procedure, relative all'assestamento delle foreste, contenute nella legislazione a esse riferita, prodotta dal regno di Napoli e di Sicilia nella seconda metà del XVIII secolo e da quello di Napoli agli inizi del XIX.*

*Le riflessioni espresse al riguardo evidenziano che, all'epoca considerata, l'assestamento forestale già iniziava a svilupparsi anche in Italia con la delineazione delle prime procedure a esso riferite. La legislazione forestale analizzata aveva accolto, in verità, quelle, ben più articolate, definite in Austria, Francia e Germania, per conseguire la massima produzione possibile di beni, essenzialmente legnosi, da parte delle foreste, da conservare a mezzo della loro ciclica rinnovazione.*

*Parole chiave:* fonti delle procedure assestamentali.

*Key words:* sources of harvest planning procedures.

#### INTRODUZIONE

I regni e le signorie hanno prodotto in Italia, fra il XII e il XIX secolo, numerosi provvedimenti normativi, riferiti alla gestione delle foreste, anche mediterranee, finalizzata alla loro conservazione.

A essi, però, occorre aggiungere le regolamentazioni delle molteplici attività svolte dalle popolazioni, comprese quelle riferite alle foreste, definite

---

(\*) Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, Università degli Studi di Bari.

<sup>1</sup> Il lavoro è stato eseguito dagli autori in parti uguali.

durante il Medioevo e in Et  moderna, per iniziativa dei comuni, con la stesura dei cosiddetti *statuti*<sup>2</sup>, il contenuto dei quali non   ancora ben conosciuto.

In questo studio, dei provvedimenti indicati, sono stati considerati quelli della seconda met  del XVIII secolo e degl'inizi del XIX, riferiti alle foreste, generalmente mediterranee, delle regioni meridionali italiane, peninsulari e insulari.

Si tratta della legislazione forestale prodotta dal regno di Napoli e di Sicilia, con l'avvento della monarchia borbonica, e da quello di Napoli, durante l'occupazione francese.

Di ciascun provvedimento emesso e delle relative circolari esplicative, diramate dagli uffici competenti, sono state analizzate le prescrizioni, di proibizione, limitazione e incentivo, in vario modo riferite alla gestione forestale.

Esse sono state considerate come fonti delle procedure assestamentali che hanno contribuito in Italia allo sviluppo della dottrina dalla seconda met  del XIX secolo in poi, con l'attivazione a Vallombrosa (FI) dell'Istituto regio forestale, nell'ambito del quale divenne operativa la prima cattedra di *Assestamento forestale*.

I risultati ottenuti, alcuni dei quali di elevato interesse, sono di seguito illustrati anche con l'ausilio di note, riportate alla fine della pagina di riferimento, redatte nell'intento di rendere pi  scorrevole la lettura del testo.

#### LA LEGISLAZIONE FORESTALE PRODOTTA DAL REGNO DI NAPOLI E DI SICILIA NELLA SECONDA MET  DEL XVIII SECOLO E DA QUELLO DI NAPOLI AGLI INIZI DEL XIX

Carlo dei Borboni, figlio di Filippo V, re di Spagna, e di Elisabetta Farnese, divenuto nel 1734 re di Napoli e di Sicilia, eman  il 31 gennaio 1759 un editto, pubblicato con apposito dispaccio per promuovere la conservazione delle foreste del regno.

---

<sup>2</sup> Nel nostro Paese hanno avuto vigore dal XII al XIX secolo gli editti e le leggi dei regni e delle signorie in cui esso era suddiviso, nonch  le norme di regolamentazione dell'attivit  e del comportamento di quanti risiedevano in ciascun comune, riunite nel Medioevo e dopo in vere e proprie raccolte, distinte per settore considerato. Alla loro redazione, da parte di eruditi di grande notorieta, faceva seguito l'approvazione del sovrano o del feudatario, secondo che il comune di riferimento fosse o meno un'*universit  demaniale*. Durante la loro stesura, particolare attenzione veniva dedicata ai *jura civitatis*, acquisiti nel tempo dai nativi del luogo, ivi residenti, e tutelati dal sovrano dalle mire dei baroni rivolte a contrastarli, nonostante che l'investitura dei feudi, a loro favore, fosse stata data (CROCE, 1924) *quoad jurisdictionem* e non *quoad dominium*. Fra le tante raccolte del genere, relative alle citt  del Mezzogiorno d'Italia, quella di Bari, dovuta ai giureconsulti Andrea da Bari e Sparano, fu accolta con grande favore, a differenza di quanto avvenne per l'altra, di Napoli, curata da docenti della locale Universit  degli studi, che richiese (GIANNONE, 1723) correzioni e integrazioni, a essa approntate da Bartolomeo di Capua, protonotario del regno. Di esse, solo una parte   stata pubblicata e studiata; delle altre, conservate (TRIFONE, 1957) nell'archivio della Regia Corte della Sommaria, a Napoli, si sa ancora poco, anche al riguardo delle foreste e della loro gestione.

Egli, con quel provvedimento, evidenziò di esse innanzitutto il ruolo strategico, riferito alla produzione del legname da lavoro, occorrente agli arsenali della Marina per le costruzioni navali e alle popolazioni per quelle edili, oltre che della legna da ardere e da carbonizzare (premessa).

L'editto, ancor oggi poco noto, stabilì per i boschi cedui la durata dei cicli di produzione, compresa fra 5 e 20 anni, che i loro proprietari potevano liberamente scegliere, in relazione alla destinazione produttiva preferita, e precisò le più importanti modalità esecutive dei tagli principali (articolo 1).

Esso dettò le norme colturali, anche per le fustaie, fra cui vengono di seguito illustrate quelle più strettamente connesse agli aspetti gestionali considerati.

In quei boschi fu proibito il taglio degli alberi delle specie da frutto<sup>3</sup>, appetito dal bestiame immesso in essi al pascolo, e di quelle protette<sup>4</sup> (premessa), da cui potevano essere ottenuti assortimenti legnosi per le costruzioni navali (articolo 4).

Nelle zone in cui non era possibile approvvigionarsi di legname da lavoro, per la mancanza di boschi di specie non protette, l'autorità regia assicurò che avrebbe autorizzato la esecuzione di interventi di miglioramento di quelli esistenti, come i diradamenti e le potature (articolo 6).

Per i contravventori furono previste pene molto severe: 2.000 ducati e 3 anni di *presidio*, se il reato era commesso da nobili; 1.150 ducati e 2 anni di *galea*, se dovuto ad altri (articolo 9). Per di più, coloro che per qualsiasi motivo avessero arrecato danno agli alberi forestali, di qualsiasi specie, in conseguenza dell'accensione di fuochi nei loro pressi, andavano incontro, indistintamente, a 3 anni di *galea*. Se il danno, così provocato, avesse interessato un intero bosco o solo una parte di esso, la pena prevista era di 10 anni della stessa *galea* (articolo 13).

Nel secolo successivo, Gioacchino Napoleone Murat, re di Napoli,

---

<sup>3</sup> Nel passato i boschi dell'Italia meridionale, come tanti altri dell'*Area isoclimatica mediterranea*, erano ricchi di alberi, oltre che di querce e di Faggio (*Fagus sylvatica* L.), protetti anche per la loro produzione legnosa, anche di Marena (*Prunus cerasus* L.), Ciliegio (*P. avium* L.), Mandorlo (*P. dulcis* [Miller] D.A. Webb) e Susino (*P. domestica* L.), oltre che di Sorbo comune (*Sorbus domestica* L.) e Melo selvatico (*Malus sylvestris* Miller), prevalentemente diffusi nel piano vegetazionale *supra-mediterraneo*.

<sup>4</sup> Le specie arboree protette all'epoca dell'editto erano: l'Abete bianco (*Abies alba* Miller), il Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis* Miller), il Pino domestico (*P. pinea* L.), il Pino marittimo (*P. pinaster* Aiton), il Pino silano (*P. laricio* Poir.), e il Pino loricato (*P. leucodermis* Antoine), fra le aghifille; il Leccio (*Quercus ilex* L.), fra le platisclerofille sempreverdi; la Roverella s.l. (*Q. pubescens* Willd.), la Quercia troiana (*Q. trojana* Webb), il Cerro (*Q. cerris* L.), il Farnetto (*Q. frainetto* Ten.), la Farnia (*Q. robur* L.), la Rovere (*Q. petraea* [Mattuschka] Liebl.), il Faggio, nonché l'Olmo campestre (*Ulmus minor* Miller), fra le platifille decidue, a riposo invernale. La loro conservazione era dettata dalla necessità di approvvigionare gli arsenali del legname che da esse veniva ottenuto. La protezione riguardò, però, anche l'Orniello (*Fraxinus ornus* L.), destinato alla produzione della manna.

principe e ammiraglio di Francia, promulgò il 20 gennaio 1811 una vera e propria legge forestale, caratterizzata da organicità, risultata particolarmente efficace (PALUMBO, 1912) per l'economia silvana del tempo.

Quella legge, infatti, sopprime la *Giunta dei boschi* (premessa), costituita due anni prima da soli 5 funzionari centrali per la risoluzione delle controversie conseguenti al taglio di alberi nei boschi dei comuni, degli altri enti e dei privati, promosso dallo stato per l'approvvigionamento di legname degli arsenali della Marina, e istituì l'*Amministrazione generale delle acque e foreste*<sup>5</sup>, rappresentata da *Intendenze regionali e provinciali*, del Ministero delle finanze (articolo 1). Il nuovo ufficio, come quello pressoché omonimo già operante in Francia, ebbe i compiti della:

- gestione e *manutenzione*<sup>6</sup> delle foreste dello stato e di quelle, ancora indivise, nonostante l'eversione da poco conclusa della feudalità<sup>7</sup>, dello stesso stato, dei comuni, degli altri enti e dei privati (articolo 2);
- *conservazione, direzione della coltura e miglioramento* dei boschi in pieno possesso da parte dei comuni e degli altri enti (articoli 119-130);
- *vigilanza* sugli altri, di privati (articoli 131-138).

La legge stabilì, inoltre, che il taglio degli alberi dei boschi dello stato, dei comuni e degli altri enti poteva avvenire soltanto nelle loro *divisioni*<sup>8</sup> e,

<sup>5</sup> L'*Amministrazione* così istituita, fu annessa nel 1819, con la seconda restaurazione borbonica, alle *Amministrazioni generali del pubblico Demanio*, dipendenti, una per ciascuna Sicilia, dal Ministro delle finanze. A esse furono affidati, fra altri, i compiti della gestione dei beni dello stato, con particolare riferimento alla *conservazione e al miglioramento dei boschi*, allocuzione ancor oggi di grande attualità, e di quelli dei comuni e degli altri enti, laici ed ecclesiastici, per gran parte costituiti da foreste, nonché le mansioni della sorveglianza sui boschi di privati. Nel 1821, l'*Amministrazione* di cui si tratta, competente anche in materia di caccia, fu unita a quella preposta alla realizzazione e alla manutenzione della viabilità che, conseguentemente, prese il nome di *Direzione generale di ponti e strade, e delle acque e delle foreste, e della caccia*, anch'essa dipendente dal Ministro delle finanze. La perdita dell'autonomia da parte dell'*Amministrazione* specificata discese, fra l'altro, dal convincimento di non pochi politici di idee liberali, fra cui Raffaele NETTI (1816), di Santeramo in Colle (BA), e di amministratori di foreste, specialmente di enti ecclesiastici, secondo i quali quell'*Amministrazione* doveva essere, addirittura, soppressa o, quanto meno, privata delle competenze al riguardo della gestione dei boschi dei comuni e degli altri enti. L'impegno profuso da quei politici e dai vertici di gerarchie ecclesiastiche fu premiato, nel senso che le loro attese furono esaudite dai pubblici poteri dell'epoca, nonostante la strenua contrapposizione dei funzionari interessati, sulla base di una proposta, avanzata dal Parlamento costituzionale, del 28 gennaio 1820.

<sup>6</sup> Il termine *manutenzione*, riferito ai boschi, è ritornato in uso molto tempo dopo, cioè alla fine del secolo scorso. Il suo rinnovato impiego, però, non ha trovato favorevoli accoglienze non solo fra gli studiosi, ma anche fra i tecnici, del settore forestale, di specifica preparazione ecologica, a differenza di quanto è avvenuto per lo stesso termine, riferito al territorio o, meglio, al suo assetto idraulico.

<sup>7</sup> Giuseppe Napoleone, re di Napoli, principe francese e grande elettore dell'Impero, il 2 agosto 1806 emanò la legge con la quale anche nel Mezzogiorno d'Italia fu finalmente abolita la feudalità. La sua eversione, conclusa in tempi relativamente brevi, nonostante le gravi difficoltà da superare e la grande mole di lavoro da eseguire, comportò non poche contraddizioni, come quella rappresentata dall'appropriazione da parte di ricchi possidenti, non di rado nobili, di beni appena distribuiti fra i poco abbienti.

<sup>8</sup> La legge stabilì, fra l'altro, che nell'ambito di ciascun ufficio forestale, regionale o provinciale, operassero dei tecnici, esperti in *Topografia*, denominati *misuratori di boschi* (articolo 16). Essi ebbero il

se queste non erano state ancora predisposte, in relazione alla *possibilità*<sup>9</sup> degli stessi boschi (articolo 86). Essa prevede anche che potevano essere eseguiti nelle fustaie dello stato e degli enti specificati i tagli di alberi *per salto, o sia a giardinaggio*<sup>10</sup> (articolo 90) e nell'insieme dei boschi, quali miglioramenti, i *canali*<sup>11</sup> e le strade, necessari all'esbosco del legname da essi prelevato (articolo 109), nonché i *picioli semenzaj*, occorrenti alla produzione delle piantine da impiegare per la *riproduzione degli alberi nei tagli eseguiti di fresco* (articolo 110).

Fra le circolari esplicative della legge considerata va ricordata quella dell'*Intendenza* dell'Abruzzo citeriore<sup>12</sup>, inviata il 19 aprile del 1811 a tutti i sindaci della provincia per chiarire aspetti evidentemente controversi.

---

compito, per le foreste dello stato, dei comuni e degli altri enti, di determinare, in occasione della redazione dei progetti di taglio, la superficie interessata e, in quella del controllo della loro esecuzione, l'altra, effettivamente percorsa. Un *misuratore* che avesse partecipato alla redazione di un progetto di taglio non poteva, però, interessarsi del relativo controllo: la limitazione, a carattere specificamente precauzionale, discendeva dalla necessità di impedire o, quantomeno, prevenire gli abusi che non di rado riguardavano la gestione delle foreste.

<sup>9</sup> Al termine *possibilità* va attribuito il significato di capacità produttiva della foresta interessata. Non è da escludere, però, senza voler affatto modificare quanto appena affermato, che il suo impiego sia derivato dalla traduzione letterale in italiano di quello francese *possibilité*, ancor oggi in uso in Francia nel linguaggio tecnico assestamentale, per fare riferimento alla *ripresa*, vale a dire alla quantità di legno prelevabile da una determinata foresta. Poiché a Napoli, durante l'occupazione francese, a corte e negli uffici pubblici a essa più vicini, la lingua maggiormente impiegata era quella francese, è probabile che in essa venissero scritte anche le proposte di legge.

<sup>10</sup> Anche l'impiego nella stessa legge del termine *giardinaggio* fa pensare a una traduzione in italiano di quello francese *jardinage*, riferito all'insieme degli interventi colturali necessari alla realizzazione e alla conservazione, in una fustaia, della disetaneità del suo strato arboreo. Quel termine, derivato da *jar-din*, veniva inteso come coltivazione boschiva praticata con molta cura, specialmente a favore degli elementi, di portamento arboreo, di minore età, pertanto maggiormente bisognosi di tutela, su superfici relativamente piccole, giustapposte le une alle altre. Tali interventi furono, poi, meglio definiti da DRALET (1820), per le fustaie francesi di aghifille.

<sup>11</sup> Gli effetti della legge sono ancor oggi evidenti: esempi di quanto asserito possono essere osservati sui versanti della catena montuosa, diretta da Nord a Sud fra la conca di Avellino e la piana di Napoli, destinati alle quote inferiori alla coltivazione del Nocciolo comune (*Corylus avellana* L.), a quelle intermedie all'altra del Castagno (*Castanea sativa* Miller) e alle superiori alle altre ancora di querceti e, addirittura, di faggete di particolare valenza fitogeografica. La coltivazione del Castagno è praticata con la forma del ceduo semplice, più o meno intensamente matricinato. In tal modo vengono assicurate produzioni di paleria, da orto e da frutteto, che garantiscono alle aziende forestali coinvolte più che soddisfacenti risultati economici; ciò, per effetto della non comune fertilità dei terreni, accresciuta dagli apporti di ceneri in occasione delle eruzioni del non lontano Vesuvio (1 279 m s.m.), e della elevata piovosità della zona, rappresentata da oltre 1 000 mm annui.

Quei versanti, si fa osservare, serviti da alcune piste forestali, sono incisi da numerose vie di esbosco, ad andamento sub-parallelo fra loro, aperte secondo le linee di massima pendenza. Esse sono impiegate per trasferire, per scivolamento, gli assortimenti legnosi ritratti con i tagli. L'accorgimento, se contiene i costi dell'esbosco, è causa di accentuata erosione incanalata, ormai inaccettabile a causa della mancata protezione del fondo delle incisioni così realizzate. La loro esecuzione, in più casi, potrebbe essere stata avviata con il provvedimento legislativo considerato.

<sup>12</sup> Il regno di Napoli e di Sicilia, così come quello delle due Sicilie, istituito con la seconda restaurazione borbonica, comprendeva, oltre le regioni dell'Italia meridionale, anche due di quella centrale, rappresentate dall'Abruzzo e dal Molise. Il primo, durante il regno di Alfonso I di Aragona, fu suddiviso (GIANNONE, l.c.) in due parti, *citra* o *citeriore* e *ultra* o *ulteriore*, separate dal Fiume Pescara.

La circolare stabilì che:

- i terreni incolti, se interessati da diffusione, seppur incipiente, di specie arboree d'interesse forestale, non potessero più essere privati della loro copertura vegetante, per essere poi dissodati e messi a coltura (punto 1);
- l'accensione di fuochi all'interno dei boschi fosse proibita<sup>13</sup> (punto 2);
- gli usi civici di legnatico dovessero essere praticati soltanto a mezzo della raccolta di rami secchi da terra o dagli alberi (punto 5);
- la legna da ardere e quella da carbonizzare dovesse essere preferibilmente tratta dal taglio di alberi *magagnati*, vale a dire in cattive condizioni di vegetazione, perchè colpiti da patologie o da attacchi d'insetti o danneggiati dal morso del bestiame al pascolo, e di quelli completamente dominati nell'ambito dei popolamenti arborei di loro appartenenza (punto 6).

Il 17 ottobre 1813 fu emesso un nuovo decreto, firmato dalla reggente Carolina Bonaparte, sorella di Napoleone e consorte di re Gioacchino Murat<sup>14</sup>; esso regolamentò la esecuzione di *tagli straordinari* nei boschi dello stato, dei comuni, degli altri enti e dei privati *nei casi di incendio, di terremoto, di alluvione, nei quali fosse stato necessario dare un riparo agli edifici, ponti e altro* (articolo 1).

Altre disposizioni, riferite a quest'ultimo provvedimento, fecero obbligo agli uffici forestali di redigere le mappe di tutti i boschi, distinti per provincia in 4 *classi*: dello stato, dei comuni, degli altri enti e dei privati, nonché di specificare, per ciascuno di essi, la superficie, la rendita imponibile, come riportata in catasto, la forma colturale, definita anche in base all'età degli alberi<sup>15</sup>, la più probabile destinazione del legname da esso prelevato e la sua distanza dai mari<sup>16</sup>, dai fiumi e dalle strade più importanti.

---

<sup>13</sup> La proibizione di accendere fuochi all'interno dei boschi non durò a lungo: nel tempo, infatti, essi sono stati consentiti per bruciare, in spazi ritenuti idonei, i residui dell'allestimento degli assortimenti legnosi ritratti dagli alberi abbattuti. Ciò nell'intento di evitare l'accumulo nei boschi di necromasse che potessero rappresentare un aggravio di pericolo in caso d'incendio.

Al riguardo si fa osservare l'attuale necessità di distinguere gli elementi legnosi più piccoli, in particolare i ramuli, da quelli più grandi, dai quali non sia stato possibile trarre la legna da ardere. I primi, se venissero sparsi uniformemente sul terreno, verrebbero interessati dai processi di mineralizzazione, usufruendo di ambienti attivi e ben areati (GIORDANO, 2002); i secondi, invece, potrebbero essere impiegati nella preparazione di *scaglie* o di *pellets*.

Quanto suggerito rappresenterebbe un razionale impiego di quei residui, oggi distrutti con il fuoco che arreca gravissimi danni agli alberi che vegetano attorno ai luoghi interessati, diffusamente colpiti da distacchi di corteccia.

<sup>14</sup> Gioacchino Murat, divenuto re di Napoli, conservò il titolo di ammiraglio di Francia, assieme al comando della cavalleria dell'esercito napoleonico. Ciò lo costringeva ad allontanarsi frequentemente da Napoli alla testa di numerosi squadroni di cavalleggeri, secondo le esigenze militari della Francia, cosicché Carolina Bonaparte assumeva la reggenza del regno. Si ricorda in proposito che Napoleone nel 1813, anno del decreto ricordato, radunate numerose truppe, affrontò a Lipsia quelle degli «alleati» nella battaglia, definita (GALASSO, 1996) *delle nazioni*, che, com'è noto, si risolse con una grave sconfitta per i francesi.

<sup>15</sup> La ripartizione dei boschi in classi di età consentì la distinzione di 4 forme colturali: l'*alto fusto*, se costituito da alberi di 40 e più anni, il *mezzo fusto*, se di 20-40 anni, l'*alto ceduo*, se di 10-20 anni, il *basso ceduo*, se di età inferiore a 10 anni.

## RIFLESSIONI CONCLUSIVE

All'editto emanato nel 1759 da re Carlo, capostipite dei Borboni di Napoli e di Sicilia, va riconosciuta la dovuta importanza, innanzitutto per lo scopo perseguito, rappresentato dalla migliore conservazione delle foreste del regno, già all'epoca interessate, per fame di terra, da non poche distruzioni, seguite dal dissodamento del terreno.

Al riguardo, si fa osservare che le motivazioni addotte per l'emissione del provvedimento dimostrano che i pubblici poteri del regno di Napoli e di Sicilia già possedevano all'epoca più che soddisfacenti conoscenze sull'importanza delle foreste nell'economia, non soltanto silvana, delle aree interessate, e sui pericoli che sulle stesse incombevano.

Ciò è evidenziato, rispettivamente, dalla esplicitazione della funzione, a esse attribuita, della produzione di beni, essenzialmente rappresentati dagli assortimenti legnosi da lavoro, occorrenti agli arsenali per le costruzioni navali e alle popolazioni per quelle edili e per le altre relative agli attrezzi agricoli, oltre che dalla legna da ardere e da carbonizzare, un po' ovunque impiegata in attività artigianali e in ambiti familiari, e dalla previsione di gravi pene per coloro che commettevano reati forestali.

Altrettanta, se non maggiore, importanza deve essere attribuita alla possibilità offerta ai proprietari dei boschi cedui di scegliere il turno più confacente alle produzioni legnose attese, così come alla proibizione del taglio nelle fustaie di alberi delle specie da frutto e di quelle protette.

La possibilità di scelta dell'ordinamento produttivo più confacente per i proprietari dei boschi cedui va considerata, assieme ad altre liberalità concesse anche in altri comparti, oltre quello forestale, come espressione dell'interessamento dei pubblici poteri dell'epoca per i problemi economici e sociali (LUZZATTO, 1967), non solo in Lombardia e in Toscana, ma anche nel regno di Napoli e di Sicilia. In proposito si ricorda che all'epoca, in quel regno, i boschi cedui, specialmente quelli castanili, venivano coltivati nell'intento di ottenere assortimenti legnosi impiegati per:

- il sostegno di piante nelle colture floricole, orticole e legnose da frutto;
- la realizzazione di cerchi di tenuta delle doghe di legno di un gran numero di recipienti, come le botti e i tini;
- la costruzione di recinzioni di vario tipo.

---

<sup>16</sup> La prescrizione della indicazione della distanza dei boschi, da percorrere con il taglio, dal mare più vicino discendeva dal diritto dello stato, nel caso in esame rappresentato dal Ministero della Marina, di destinare gli alberi migliori delle specie protette, specificate nella nota n. 4, all'approvvigionamento degli arsenali del legname occorrente alla costruzione delle navi. L'esercizio di quel diritto che riguardava in modo particolare gli alberi curvi, dai quali venivano tratti assortimenti impiegati nella costruzione delle ordinate delle stesse navi, comportava il versamento da parte del Ministero competente di somme di danaro, pari al valore di macchiatico o di mercato del legname prelevato, a favore dei comuni, degli enti e dei privati, proprietari dei boschi interessati.

Per produrre tutto ciò da quei boschi venivano adottati ordinamenti differenziati, probabilmente anche all'interno di una stessa *sezione* di taglio.

La proibizione di tagliare nelle fustaie alberi di specie che davano frutto appetito dal bestiame allevato, quali le querce platisclerofille sempreverdi e quelle platifille decidue, a riposo invernale, oltre al Faggio, ebbe come risultato l'assunzione da parte dei popolamenti arborei interessati di non poche peculiarità. La conservazione di quegli alberi, longevi, specialmente se di querce, favorì l'assunzione da parte dei boschi interessati, periodicamente percorsi da tagli *a scelta*, i soli all'epoca a essere praticati, di caratteri strutturali improntati di una certa disetaneità. Non minore valenza assunsero le peculiarità paesistiche, dovute alla presenza in luoghi particolari, impluvi o vallecole, frequentemente dotati di fontanili o di abbeveratoi, di grandi alberi, con chioma espansa, avanti negli anni, ma ancora produttivi nel senso specificato, circondati da altri, più giovani.

Alla legge del 1811 va attribuito il merito di aver prescritto per la prima volta, a favore delle foreste meridionali italiane, la ripartizione in *divisioni* della loro superficie complessiva, anticipatrice della *compartimentazione asse-stamentale*.

Essa, poi, prevede in modo esplicito la possibilità di effettuare nelle fustaie il taglio *per salto*, detto anche *a giardinaggio*, purché praticato nel rispetto della ripartizione specificata o, in sua mancanza, della risultanza di stime della loro produttività, al riguardo della quale non risulta, in verità, che siano state fornite indicazioni di sorta.

Indubbiamente si trattò di un provvedimento importante per la selvicoltura meridionale, anche se gli interventi colturali da esso previsti ebbero scarsa attuazione, tant'è che vennero a mancare anche quelli di accertamento critico dei risultati conseguiti nei vari tipi di bosco interessato, da parte di funzionari tecnici adeguatamente preparati.

Molto probabilmente furono solo delle proposizioni d'innovazione selvicolturale, ben presto annullate dalla legislazione susseguente.

Non poco interesse hanno anche le specificazioni fornite dall'*Intendenza* abruzzese con la circolare di cui si è dato cenno. Si fa qui riferimento all'esercizio degli usi civici di legnatico, da praticare nei boschi esclusivamente con la raccolta di rami secchi, vale a dire senza tagliare alcun albero, e al prelievo dai boschi, preferibilmente fustaie, della legna da ardere e da carbonizzare, mediante diradamenti da eseguire con finalità incrementali e tecnologiche, nonché fitosanitarie. Le prescrizioni specificate, assieme ad altre, mirarono in sostanza alla migliore conservazione possibile di quella forma di governo boschivo che, nel 1870, a unificazione del nostro Paese da poco avvenuta, interessava (GUALDI, 1998) nell'ex regno

delle due Sicilie una superficie di circa 740.000 ha, di cui 450.000 ancora percorsi da tagli *a scelta*, pari al 67% circa di quella totale che raggiungeva 1.100.000 ha.

Anche i provvedimenti adottati con il decreto del 1813, firmato da Carolina Bonaparte, e quelli successivi a esso riferiti, meritano alcune riflessioni. Queste riguardano le prescrizioni attinenti alla:

- redazione di mappe per tutti i boschi del regno;
- ripartizione di questi ultimi per entità fisionomica e per età;
- indicazione della più probabile destinazione del legno da essi prelevato e della loro distanza dai mari, dai fiumi e dalle strade più importanti.

L'obbligo per gli uffici forestali periferici di fornire a quelli centrali notizie, anche di un certo dettaglio, di carattere economico e geografico, va riferito all'intento dei pubblici poteri dell'epoca di disporre di un quadro, il più circostanziato possibile, dell'insieme delle risorse naturali disponibili.

L'interessamento dello stato per quelle risorse, in verità, già era stato espresso qualche anno prima con la promozione della compilazione, per ciascuna provincia, della cosiddetta *Statistica del Regno di Napoli* che riguardò (DE MARCO, 1988) l'ambiente fisico<sup>17</sup>, la caccia, la pesca, l'economia rurale, il tenore di vita delle popolazioni e le manifatture.

L'iniziativa ricalcò le orme di quelle prese allo stesso riguardo in Francia, durante il Direttorio, 1795-1799, e il Consolato, 1799-1804, che portarono alla istituzione del *Bureau de statistique*. L'ufficio curò la compilazione di *dossier*, sulla base dei quali numerosi studiosi redassero poi saggi e trattati, riferiti alla *Statistica*, intesa come dottrina, con applicazioni al territorio francese.

Si trattò, in realtà, del prosieguo di una serie di altri provvedimenti, adottati dai pubblici poteri del regno tante volte menzionato prima della rivoluzione del 1799, che avevano assicurato la redazione di numerose *Relazioni* sugli aspetti geografici, produttivi e sociali del Mezzogiorno d'Italia, da parte di economisti e di geografi; fra esse merita di essere ricordata quella di GALANTI (1787-1790) per la bontà dei risultati da essa conseguiti, evidenziata dalla notorietà assunta.

---

<sup>17</sup> I rapporti degli *Intendenti* delle province, di ciascuna regione, al Ministero dell'Interno contenevano dettagliate notizie, riferite ai laghi, agli stagni e alle paludi, nonché alle terre incolte. Particolare attenzione fu dedicata alla previsione delle possibili destinazioni produttive dei terreni periodicamente sommersi dalle acque di scorrimento superficiale. Ciò fa pensare alla necessità di disporre di nuove terre da coltivare, previa la realizzazione di adeguate opere di bonifica.

## SUMMARY

**Further notes on the management and harvest planning  
of European Mediterranean forests.  
The sources found in the forest conservation legislation passed  
by the Kingdom of Naples and Sicily in the second half of the 18<sup>th</sup> century  
and by the Kingdom of Naples in the early 19<sup>th</sup>**

This paper analyses the sources for the planning procedures outlined in forestry laws produced by the Kingdom of Naples and Sicily in the second half of the 18<sup>th</sup> century and by the Kingdom of Naples in the early 19<sup>th</sup>.

The paper shows that harvest planning had already begun to develop in Italy by that time, and that first procedures had been drawn up describing the forestry management tasks involved. The forestry legislation had, in fact, been based on far more detailed provisions adopted in Austria, France and Germany. It aimed to produce the possible greatest amount of product, mainly timber, from the forests, which were preserved by being renovated on a cyclical basis.

## BIBLIOGRAFIA CITATA

- CROCE B., 1924 – *Storia del regno di Napoli*. Ed. Laterza. Bari.
- DE MARCO D. (a cura di), 1988 – *La «Statistica» del Regno di Napoli nel 1811*. Volumi I-IV. Ed. Accademia Nazionale dei Lincei. Roma.
- DRALET E.F., 1820 – *Traité des forêts d'arbres résineux*. Paris.
- GALANTI G.M., 1787-1790 – *Della descrizione Geografica e Politica delle Sicilie*. Volumi I-IV. Ed. Gabinetto letterario. Napoli.
- GALASSO G., 1996 – *Storia d'Europa*. Volumi I-III. Ed. Laterza. Roma-Bari.
- GIANNONE P., 1723 – *Istoria civile del Regno di Napoli*. Volumi I e II. Ed. Naso. Napoli.
- GIORDANO A., 2002 – *Pedologia forestale e Conservazione del Suolo*. Ed. UTET. Torino.
- GUALDI V., 1998 – *La conservazione e il miglioramento dei boschi delle regioni centro-meridionali peninsulari*. Atti del Secondo Congresso Nazionale di Selvicoltura. 24-27 giugno, Venezia.
- LUZZATTO G., 1967 – *Per una storia economica d'Italia*. Ed. Laterza. Bari.
- NETTI R., 1814 – *Intorno all'Amministrazione delle Foreste recentemente stabilita in questo nostro Regno di Napoli*. In: Assennato M.; 1989 - *Eroi della trasformazione agricola del Mezzogiorno tra settecento e ottocento*. Volumi I e II. Appendice. Ed. Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Roma.
- PALUMBO M., 1912 – *Boschi e selve. Provvedimenti di governo*. Ed. Tipografia Spadafora. Salerno.
- TRIFONE R., 1957 – *Storia del diritto forestale in Italia*. Ed. Accademia Italiana di Scienze Forestali. Firenze.